



Le più frequenti azioni legali che i medici propongono, sostenendo singolarmente costi rilevanti, potranno essere avviate congiuntamente ad altri colleghi con una spesa minore e predeterminata e con l'ulteriore vantaggio di corrispondere ai legali incaricati il saldo per la loro attività solo in caso di successo dell'azione.

Il consulente legale dell'Ordine, avv. Mario Giordano, ha siglato con l'avv. Francesco Caronia, coordinatore del Coordinamento Nazionale Network Legale E-LEGALNET – LAWNET, e con la Studio legale Pinelli Schifani, un progetto di collaborazione a favore dei medici iscritti all'Omceo della Provincia di Venezia. L'accordo prevede la preliminare acquisizione di una scheda per via telematica o postale, utile all'inquadramento del singolo caso e raggiunta la soglia minima di incarichi, necessaria a sostenere i costi di impianto dell'azione, seguiranno uno o più incontri collettivi a Mestre con gli avv.ti Francesco Caronia e Mario Giordano per la formalizzazione. Le materie sono le seguenti:

- AZIONE SPECIALIZZAZIONE 94/2006 - La più recente giurisprudenza è favorevole ai medici che hanno effettuato la specializzazione nel periodo 94/2006. La procedura tutela il diritto al riconoscimento dell'adeguata remunerazione, in particolare, mediante **applicazione retroattiva del D.Igs. 368/99**, ovvero mediante **risarcimento del danno** subiti in conseguenza della inesatta attuazione della direttiva, ovvero mediante adeguamento del trattamento economico con i meccanismi di **indicizzazione annuale** in funzione di adeguamento al costo della vita e/o di **rideterminazione triennale** in funzione perequativa del trattamento economico del SSN. SONO ORMAI BEN 30 SENTENZE POSITIVE conseguite avanti al Tribunale di Torino, Novara, Brescia, Ferrara, Parma, Siena, Pisa, Firenze, Padova, Ancona, Roma, nonché dalle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, L'Aquila, Bari, Catanzaro, Messina e Venezia. Tali sentenze (che si passano in rassegna nell'allegata informativa) riguardano il risarcimento per inesatta attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione, ma anche l'adeguamento del trattamento economico.

- La quota di adesione **€ 750,00**, inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **AZIONE SPECIALIZZAZIONE 78/1993** - Lo Stato italiano è chiamato al risarcimento del danno per mancata attuazione del diritto comunitario, anche nel periodo di specializzazione medica antecedente al 1993. La questione è approfondita sotto i diversi profili della **RESPONSABILITA' DELLO STATO ITALIANO** e della **PRESCRIZIONE**; la responsabilità dello Stato per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sussiste, sia nei confronti dell'Unione Europea, sia nei confronti dei cittadini che a causa di ciò non hanno acquisito la titolarità di diritti.

- La quota di adesione è pari ad **€. 700,00**, inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **EURORARIO - AZIONE SULL'ORARIO DI LAVORO** — L'Europa pone dei limiti nella determinazione di un giusto e sostenibile orario di lavoro. L'azione richiede il risarcimento dei danni, in favore dei medici dirigenti e a tutti gli operatori del comparto sanità che lavorano su turni, per l'illegittimità realizzazione dell'orario di lavoro. A seguito di diffida, per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'eccessivo carico di lavoro (prescrizione quinquennale o decennale a secondo che il rapporto lavorativo sia successivo o precedente il 2012); L'azione è posta, nei confronti dello Stato per risarcimento del danno per inesatta attuazione della direttiva comunitaria, per il riconoscimento del giusto rimborso per le ore di lavoro in più, in favore dei sanitari costretti ad orari di lavoro che violano la direttiva 2003/88.

- La quota di adesione è pari ad **€ 900,00** inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **RIMBORSO DETRAZIONE 2,5% TFR PUBBLICO IMPIEGO** - L'azione ha ad oggetto la trattenuta nel tfr del 2,5 % subita dai lavoratori pubblici, per la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto. La sentenza n. 223/2012 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 co. 12 D.L. n. 78/2010 nella parte in cui *"non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973"* per i dipendenti in regime TFR. Ha parlato inoltre di ingiustificata disparità con i dipendenti del settore privato: *"l'introduzione di un'imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola infatti il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante"*, dichiarando quindi l'illegittimità nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento. Con la sentenza n. 244/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima solo la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime Tfs

- La quota di adesione è pari ad € 150,00, inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI** - La domanda ha ad oggetto l'accertamento dell'obbligo, in capo alle ASL, di sostenere il costo dell'iscrizione all'albo professionale dei medici. Nel caso in cui l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale, estesa anche ai pubblici dipendenti, sia requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente, e quindi il dipendente risulti obbligatoriamente iscritto ad un Albo, quale ineludibile requisito per svolgere la propria attività, deve essere cura dell'ente pubblico farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito (o è divenuto in seguito) condicio sine qua non della sua assunzione o dello svolgimento della relativa professione.

- La quota di adesione è attualmente pari ad € 150,00, inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **RIMBORSO IRAP PER MEDICI CONVENZIONATI S.S.N.** — La domanda si fonda sul presupposto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature previste normativamente, rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé ed in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

- La quota di adesione è pari ad € 250,00, inoltre solo in caso di esito positivo il compenso concordato all'atto dell'incarico e commisurato al presumibile ricavo.

- **AZIONE PRECARI DEL COMPARTO SANITA'** in favore di medici, infermieri e personale tecnico-amministrativo che abbia prestato la propria attività per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, a mezzo di contratti a termine o altre forme convenzionali, comunque riconducibili a contratti di lavoro subordinato, al fine di agire giudizialmente per far valere il loro diritto non solo alla trasformazione dei loro rapporti da tempo determinato a indeterminato, ma anche al risarcimento di tutti i danni subiti a cagione della deprecabile prassi del precariato.

- La quota di adesione verrà determinata a secondo della richiesta con limitazione rispetto ai parametri tariffari legali di cui al D.M. 55/14.

- **AZIONE SPECIALIZZANDI NON MEDICI** — Al fine della tutela del diritto allo studio e ad una giusta retribuzione anche in favore di tutti coloro che, non essendo laureati in medicina, effettuano una specializzazione di area sanitaria secondo DM 01/08/2005 nella "*sotto area servizi clinici diagnostici e terapeutici*" e nella "*sotto area servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica*", non percependo però il corrispettivo dei contratti di formazione specialistica come gli altri specializzandi laureati in medicina, nonostante accedano a tale specializzazione anche loro mediante concorso ed espletino l'identica attività a causa mista formazione-lavoro.

- La quota di adesione verrà determinata a secondo della richiesta con limitazione rispetto ai parametri legali di cui al D.M. 55/14.

- **INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'** — La domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei dirigenti sanitari a percepire il diritto all'indennità di esclusività di cui all'art. 15-*quater*, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 42 del C.C.N.L. del Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN sottoscritto l'8/6/2000, nella misura prevista per la seconda fascia dall'art.5 del C.C.N.L. quadriennio 2006-2009 del 17/10/2008 — Il biennio economico 20082009 - allorché si sia prescelto di esercitare l'attività libero professionale all'interno della struttura sanitaria di appartenenza. Tale indennità, prevista al fine di retribuire proporzionalmente l'attività svolta in intramoenia in base all'esperienza professionale maturata ed accertata dal Collegio tecnico, negli anni 2011, 2012 e 2013 non è stata, del tutto inopinatamente, riconosciuta dall'Amministrazione di appartenenza in virtù di un'erronea e non corretta applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122 del 2010 atteso che tale norma non è in alcun modo riferibile all'emolumento dell'indennità di esclusività.

- La quota di adesione verrà determinata a secondo della richiesta con limitazione rispetto ai parametri legali i cui al D.M. 55/14.

Di seguito stralci di stampa e link su un azione positivamente conclusa dall'avv. Caronia in unione ad altri avvocati del Network E-LEGALNET – LAWNET, con 30 SENTENZE POSITIVE per la specializzazione 78/2006, conseguite avanti al Tribunale di Torino, Novara, Brescia, Ferrara, Parma, Siena, Pisa, Firenze, Padova, Ancona, Roma, nonché dalle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, L'Aquila, Bari, Catanzaro, Messina e Venezia, nonché i recenti pagamenti di 700 medici a Padova e Parma.

<https://www.facebook.com/groups/418117301710968/requests/>

<https://www.facebook.com/Medici-ex-Specializzandi-dellUniversità-di-Padova->

[662590100441874/](#)

<http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/10/08/news/rimborsi-in-arrivo-27-milioni-per-600-ex-specializzandi-1.12229508>

http://www.repubblica.it/salute/2014/12/03/news/medici_ex_specializzandi_1994-2006_primo_s_a_risarcimenti-102057705/